



DETERMINAZIONE N. 152/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 270/2020 protocollo 15977 del 15/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 89/2020 del 14/12/2020, acquisita in data 15/12/2020 dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 15977 relativa alla presunta violazione della normativa in ambito ICT prevista dal Decreto Interministeriale 18/12/2017 e del CAD in particolare art. 6, comma 1 quater, in merito alla notificazione a mezzo PEC dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada;

ESAMINATA la Trattazione n. 270/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in base alla quale risulta una violazione delle suddette disposizioni.

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore per il digitale di formulare un Invito all'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato.

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 270/2020 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invio di detto invito all'Amministrazione segnalata per porre tempestivamente rimedio a quanto rappresentato, dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n. 270/2020, Comunicazione e Invito, che allegati alla presente ne formano parte integrante, con il quale, ritenendo fondata la Segnalazione, si invita la Polizia Locale del Comune di Bologna ad adeguarsi alla normativa vigente con riferimento all'art. 6, comma 1-quater, del CAD e al [decreto Interministeriale 18/12/2017](#);
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

Segnalazione n. 270/2020 - Trattazione

**OGGETTO: Amministrazione segnalata: Polizia Locale del Comune di Bologna -
Qualificazione tematica: comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione -
Protocollo n. 15977 del 15/12/2020.**

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Ho ricevuto dal Corpo di Polizia locale del Comune di Bologna avviso nr. 302010000005840510 datato 02.11.2020 per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per euro 488,24 (di cui 230,67 importo originale diventato esecutivo per euro 463,34 + 24,90 per spese) per un'infrazione stradale con il motoveicolo targato (OMISSIS) di cui al verbale nr. 19901A/2019 (Pr. 21440/2019) del 12.06.2019 che non ho mai ricevuto ma che risulterebbe notificato per compiuta giacenza presso l'ufficio postale anziché notificato a mezzo PEC essendo il sottoscritto persona fisica iscritto nel registro INI-PEC sezione "professionisti" con indirizzo (omissis), come invece dispone obbligatoriamente il decreto interministeriale 18.12.2017 regolamentato dalla circolare Ministero dell'Interno nr. 300/A/1500/18/12/127/9 del 20.02.2018 e successiva integrazione con circolare nr. 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020. Ho effettuato reclamo telefonico e via mail con richiesta di copia del verbale lamentando che se avessi ricevuto via PEC il verbale avrei potuto pagare per tempo senza subire l'ulteriore aggravio di ben 257,87 euro. Non ho ricevuto finora alcuna risposta”.*

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, il Segnalante lamenta la mancata notifica della violazione al Codice della strada al proprio domicilio digitale registrato in INI-PEC.

Si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, gestito dal MISE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Nel [decreto interministeriale 18/12/2017](#) "*disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata*" è stabilito l'obbligo per l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di ricercare l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Per i necessari approfondimenti istruttori, oltre al decreto 18/12/2017, sono state prese in esame anche:

- la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "*notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada*" a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la "*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata*" pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018;
- la Circolare 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020 in relazione alla "*notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada – ulteriori indicazioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali*" per l'utilizzo di particolari accorgimenti qualora il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulta essere intestato all'interessato persona fisica e non all'impresa come persona giuridica. Non è questo il caso, vista la segnalazione in oggetto, in quanto si tratta di professionista e non di impresa;

La Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: "*la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -*

2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.

*La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero **abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.***

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *“in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'**obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)**”.*

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.”*

Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la Segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti la Polizia Locale del Comune di Bologna a notificare le sanzioni al codice della strada in modalità telematica così come previsto dal Decreto Interministeriale 18/12/2017 e relative circolari e dal CAD.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Polizia Locale del Comune di Bologna

pleconomia@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Invito n.....– Segnalazione n.270-2020 relativa alla violazione del decreto interministeriale 18/12/2017 e art. 6, comma 1-quater, del CAD.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 15977 del 15/12/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC (*avviso nr. 302010000005840510 datato 02.11.2020 relativo a verbale nr. 19901A/2019 (Pr. 21440/2019) del 12.06.2019*).

Si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicili digitali delle

imprese e dei professionisti (INI-PEC, gestito dal MISE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Nel [decreto interministeriale 18/12/2017](#) *"disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata"* è stabilito l'obbligo per l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di ricercare l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Per i necessari approfondimenti istruttori, oltre al decreto 18/12/2017, sono state prese in esame anche:

- la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla *"notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada"* a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la *"Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata"* pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018;

- la Circolare 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020 in relazione alla *"notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada – ulteriori indicazioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali"* per l'utilizzo di particolari accorgimenti qualora il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulta essere intestato all'interessato persona fisica e non all'impresa come persona giuridica. Non è questo il caso, vista la segnalazione in oggetto, in quanto si tratta di professionista e non di impresa;

La Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: ***"la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.***

*La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero **abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.**"*

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *"in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo*

accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)”.

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.”*

Inoltre, in istruttoria si è verificato che il domicilio digitale del segnalante è registrato nell'INI-PEC. Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Locale del Comune di Bologna *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché notifichi telematicamente al domicilio digitale le violazioni delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti
Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 270/2020 - Amministrazione segnalata: Polizia Locale del Comune di Bologna - Qualificazione tematica: comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 15977 del 15/12/2020.

Gent.mo Segnalante, facendo seguito alla nota prot. n. 15977 del 15/12/2020, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondato quanto da Lei segnalato, con riferimento alla mancata digitalizzazione della procedura di richiesta e rilascio dei documenti (nel caso della violazione istanza di rilascio della copia di rinuncia all'eredità); pertanto, ha proceduto all'invio dell'Invito n. xxx all'Ente segnalato affinché applichi la normativa vigente.

Nel medesimo Invito si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, l'invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del medesimo Ente. Inoltre ai sensi dell'art. 17, co. 1-quater del C.A.D, *“il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

